



Bruxelles, 3.8.2015  
COM(2015) 383 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'esercizio della delega di potere conferita alla Commissione per l'adozione di atti  
delegati ai sensi dell'articolo 56 della direttiva 2011/61/UE, dell'8 giugno 2011**

# **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

## **sull'esercizio della delega di potere conferita alla Commissione per l'adozione di atti delegati ai sensi dell'articolo 56 della direttiva 2011/61/UE, dell'8 giugno 2011**

### **1. Introduzione**

La direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 ("direttiva GEFIA") ha conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3, 4, 9, 12, da 14 a 25, da 34 a 37, 40, 42, 53, 67 e 68 della stessa direttiva. Tale potere è stato conferito alla Commissione per un periodo di 4 anni a decorrere dal 21 luglio 2011, ossia fino al 21 luglio 2015.

### **2. Base giuridica della relazione**

L'articolo 56 della direttiva GEFIA fa obbligo alla Commissione di presentare una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni, quindi prima del 21 gennaio 2015.

### **3. Esercizio della delega**

La Commissione ha esercitato tutti i poteri delegati che le sono stati conferiti, eccetto quelli di cui all'articolo 67, paragrafo 6, e all'articolo 68, paragrafi 5 e 6, della direttiva GEFIA, attraverso due regolamenti delegati:

- regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 22 marzo 2013;
- regolamento delegato (UE) 514/2015 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 27 marzo 2015.

La tabella seguente indica gli atti, e i corrispondenti articoli, contenenti le misure specifiche adottate in forza dei pertinenti poteri conferiti:

Poteri conferiti dalla direttiva 2011/61/UE	Atto delegato; articolo
Articolo 3	Articoli da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012
Articolo 4	Articoli da 6 a 11 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012
Articolo 9	Articoli da 12 a 15 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012
Articolo 12	Articoli da 16 a 29 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012
Articolo 14	Articoli da 30 a 37 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012
Articolo 15	Articoli da 38 a 45 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012
Articolo 16	Articoli da 46 a 49 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012
Articolo 17	Articoli da 50 a 56 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012
Articolo 18	Articoli da 57 a 66 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012
Articolo 19	Articoli da 67 a 74 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012
Articolo 20	Articoli da 75 a 82 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012

Articolo 21	Articoli da 83 a 102 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012
Articoli da 22 a 24	Articoli da 103 a 111 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012
Articolo 25	Articolo 112 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012
Articoli da 34 a 37, 40 e 42	Articoli da 113 a 115 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012
Articolo 53	Articolo 116 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012
Articolo 67, paragrafo 5	Regolamento delegato (UE) n. 514/2015 della Commissione, del 18 dicembre 2014

I poteri conferiti dall'articolo 67, paragrafo 6, e dall'articolo 68 non sono ancora stati esercitati in quanto si riferiscono all'applicazione del regime armonizzato di passaporto per i GEFIA non UE che svolgono attività di gestione e/o commercializzazione nell'Unione e i GEFIA UE che gestiscono FIA non UE, e al relativo calendario. Pertanto, il potere di cui all'articolo 67, paragrafo 6, dovrebbe essere esercitato nel corso del 2015, dopo la trasmissione della relazione e del parere dell'AESFEM, previsti per il 22 luglio 2015. Il potere di cui all'articolo 68, paragrafo 5, può essere esercitato dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 67, paragrafo 6, mentre il potere di cui all'articolo 68, paragrafo 6, può essere esercitato tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 67, paragrafo 6.

#### **4. Conclusioni**

Con la presente relazione la Commissione adempie all'obbligo di cui all'articolo 56 della direttiva 2011/61/UE.

La Commissione invita il Consiglio e il Parlamento europeo a prendere atto della presente relazione.